



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

Allegati n.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0392845 21/06/2019 09,36

Mitt. : 500401 Prevenzione e sanità pubblica ...

Dest. : TUTTE LE A.S.L. IZSM

OERV

Classifica : 20.1.19. Sottosec. : 3-3 del 2019



Ai Dipartimenti di Prevenzione
delle AASSLL

Ai Direttori Generali/Commissari Straordinari
delle AA.SSLL.

All'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno

All'OERV

Loro Sedi

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 20/5/2019: "Piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana per la Regione Campania" -
Precisazioni.

Facendo seguito alla nota prot. n. 0333265 del 28/05/2015 con la quale è stata trasmessa la delibera di cui all'oggetto ed a seguito di alcune richieste di chiarimenti emerse nel corso di riunioni della task force e di incontri dedicati alle Associazioni di categoria è opportuno fornire ulteriori precisazioni sulle procedure e sulle misure introdotte dal piano straordinario.

Nel confermare che le nuove procedure diagnostiche per il risanamento della specie bufalina sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione della delibera (BRUC n. 28 del 27 maggio 2019) riportano i seguenti elementi di chiarimento.

IDENTIFICAZIONE E MOVIMENTAZIONE

Il capitolo riguardante l'identificazione delle aziende e degli animali, in particolare il paragrafo sulla movimentazione degli animali, prevede erroneamente che per tutti i capi da movimentare gli estremi dell'identificazione elettronica siano riportati sul passaporto che in Italia non è più in uso, mentre tali dati devono essere riportati esclusivamente sul mod. 4.

PROVE DIAGNOSTICHE (B.3) -

Le aziende in attesa di comparativa devono essere sottoposte a nuovo controllo con gamma interferon con sospensione della qualifica in attesa dell'esito del gamma interferon.

Le aziende sospese o con positivi al macello, in attesa di comparativa, devono essere sottoposte a nuovo controllo con gamma interferon restando in sospensione di qualifica.

Le aziende positive in comparativa e con lesioni al macello devono essere considerate focolaio anche in assenza di batteriologico che in questi casi assume solo valore epidemiologico.

Le aziende le cui profilassi sono iniziate prima dell'entrata in vigore del nuovo Piano e concluse in vigenza dello stesso, in presenza di capi con IDT singola positiva devono essere sottoposte a nuovo controllo con gamma interferon secondo le procedure previste della DGR 207/2019 con sospensione della qualifica sanitaria.

Il latte degli animali (B.3.1) con IDT positiva e/o con positività al gamma-interferon deve essere distrutto o utilizzato per l'alimentazione animale, previo trattamento termico.

Le aziende che rientrano nel caso 2 (B.3) nelle quali sono risultati nel corso dell'anno capi positivi all'IDT singola e negativi al gamma interferon, e pertanto non abbattuti, l'anno successivo rientrano ancora nel caso 2.

Nelle aziende sospese oltre il latte degli animali positivi anche quello degli animali dubbi deve essere distrutto o utilizzato per l'alimentazione animale, previo trattamento termico.

GESTIONE RISCONTRO SOSPETTA LESIONE TUBERCOLARE AL MACELLO IN ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE ORDINARIA (B.6) -

Anche in caso di rilevazione di lesioni anatomopatologiche alla macellazione ordinaria, si procede all'analisi di laboratorio PCR.

Il prelievo degli organi è previsto anche per gli animali provenienti da aziende sospese revocate ad eccezione dei capi abbattuti in corso di stamping-out.

Il mod 10/33 deve essere prodotto per tutti capi non oggetto di provvedimento di abbattimento e, pertanto, anche per i capi che provengono da aziende con qualifica sospesa o revocata ma in occasione di macellazione ordinaria.

Gli organi da prelevare al macello e da inviare al laboratorio sono quelli previsti dal DD.59/2017.

AREE a RISCHIO (C.5.1)

Il divieto di spostamento dalle aree a rischio vige anche per i capi bovini ed ovi/caprini. Il divieto di spostamento dalle aree a rischio riguarda anche gli allevamenti misti bovini/bufalini.

Posso movimentare esclusivamente gli allevamenti con codice aziendale (puro) da carne per i quali sono escluse condizione di promiscuità con aziende da latte tali da farli rientrare in un'unica entità epidemiologica;

La movimentazione dalle aree a rischio è consentita esclusivamente per destinazione macello; il trasporto in tali casi deve avvenire in vincolo sanitario.

I controlli da effettuare con l'ELISA latte (C.5.1.3) sono 4 all'anno intervallati dai due controlli sierologici previsti.

Si invitano le Direzioni strategiche aziendali a garantire ai propri servizi veterinari le strumentazioni necessarie per l'esecuzione delle prove diagnostiche previste dal nuovo Piano.

Il Dirigente della U.O.D.
Dr. Paolo Sarnelli

Classificazione: 481 (2019) - 3 - 3